

Secondo i magistrati, la presenza continuativa di un collaboratore costituisce attività organizzata

# Chi ha un assistente paga l'Irap

## Sentenza finale: il personale è discriminante

Milano - MASSIMO MASSARO

**S**i consolida la giurisprudenza sull'Irap. La paga il medico di famiglia che ha collaboratori o dipendenti assistenti di studio. Chi non li ha, non deve pagare l'imposta regionale sulle attività produttive. Né la paga chi si fa sostituire da un collega quando va in ferie.

Questo si evince dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, che ha prodotto in merito l'ordinanza numero 25.910 alla fine dello scorso anno.

«In realtà in questa sentenza non c'è niente di nuovo – spiega Giuseppe Messina, collaboratore di *Corriere Medico* ed esperto di fisco – giacché l'anno prima, nel 2010, una sentenza da noi accolta con favore (*si veda Corriere Medico del 3 febbraio 2011*), la 24.953, escludeva dall'obbligo di pagare l'Irap proprio i medici senza dipendenti, e solo loro, in quanto la loro professione non poteva dirsi auto-

nomamente organizzata». Più interessante «la sentenza 8.170 del 2007 che definiva l'imposta "non applicabile quando i mezzi personali e materiali di cui si è avvalso il contribuente costituiscono un mero ausilio della sua attività personale simile a quello di cui dispongono altri soggetti esclusi dall'Irap».

Il problema che poteva porsi era il seguente: nella misura in cui per essere convenzionati di fatto ormai ci vuole del personale, e la convenzione è uno stipendio che non varia al variare dell'apporto di lavoro, si può non pagare l'Irap anche se si hanno dipendenti? La risposta, prevedibile, è purtroppo un no».

### L'antefatto

Nella fattispecie più recente, sia i giudici di primo sia quelli di secondo grado avevano riconosciuto a un medico di famiglia il rimborso per l'Irap pagata relativamente all'anno 2003 in quanto non aveva dipen-

denti e, dunque, nulla organizzava se non la propria agenda degli appuntamenti. L'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione e quest'ultima ha considerato la sentenza 156/2000 della Corte costituzionale, che riconosce come conditio sine qua non per pagare l'Irap la presenza di un'attività autonoma svolta in modo organizzato, e ha stabilito i seguenti punti fermi:

- a un medico di famiglia, per percepire uno stipendio convenzionale che pure non cambia al cambiare della quantità di lavoro offerto, è necessario avere uno studio;
- tale studio comprensivo di tutti i requisiti richiesti dalla convenzione da solo "non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo";
- tuttavia, non si è in presenza di autonoma organizzazione finché non c'è personale dipendente, ma se c'è anche un collaboratore a tempo, a progetto, un segretario, le cose cambiano.

In questo caso (per cui l'Agenzia delle entrate si era costituita in Cassazione) corrispondevano compensi a terzi per 312 giorni pure in assenza di dipendente.

### Le rimostranze

Replicano i medici di famiglia che l'assistente di studio è ormai requisito minimo indispensabile per adempiere il dettato convenzionale e percepire lo "stipendio" per dare il servizio pubblico concordato: così del resto aveva detto il Consiglio di Stato con decisione 9.199 del 2010.

A favore del fatto che un medico di famiglia non paghi l'Irap ci sono anche la circolare 28/2010 dell'Agenzia delle entrate e una sentenza di Cassazione, la 11.533/2010, dove si specifica che al generalista vengono richiesti "strumenti idonei alla ricezione delle chiamate", per dire che egli fa il minimo indispensabile. In altre parole, senza personale non si potrebbero inviare on line certificati di

malattia e di invalidità. E per il personale – collaboratore e infermiere – il medico di famiglia anticipa spese per le quali le regioni rimborsano in busta paga una sorta di forfait. Nel manuale sulla gestione del rischio clinico si legge infine che "la disponibilità di personale è aspetto qualificante per l'ottimizzazione del lavoro".

### Le regioni

Ricordiamo per completezza di informazione che l'imposta sulle attività produttive si è regionalizzata anche di fatto, come prelievo. In pratica dal 2008 con la Finanziaria di quell'anno è stata scorporata dalla dichiarazione dei redditi e dal modello Unico. Con sentenza 216 del 2009 (depositata il 14 luglio) la Corte costituzionale ha stabilito che è un tributo proprio delle Regioni. Dal 2010 è istituita con legge regionale ma in realtà il legislatore regionale può solo modificare aliquota, detrazioni e deduzioni ed introdurre agevolazioni.

### Malpractice

**Per la Cassazione commette falso in atto pubblico chi compila tardi la cartella clinica**

ROMA - Il medico che non annota tempestivamente nella cartella clinica le novità concernenti lo stato di salute del paziente e il trattamento terapeutico da somministrare è punibile ai sensi del codice penale (articolo 476) per falso in atto pubblico se è chiamato a rispondere per il decesso del paziente. E a nulla vale l'aver prodotto una annotazione in un tempo successivo. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con sentenza numero 42.917 depositata il 27 novembre 2011.

Per la Suprema Corte, la cartella clinica deve rappresentare fedelmente il decorso della malattia e dei fatti ad essa connessi in modo tale che questi ultimi vengano annotati contestualmente. Il professionista sanitario che, chiamato a compilare, differisce consapevolmente il compito cui è preposto (come ha confermato di aver fatto nell'occasione il chirurgo di una struttura pubblica chiamato in causa) viola la funzione preminente della cartella stessa ed è punibile anche se ha annotato le stesse informazioni in altri e/o successivi documenti.

# Corriere Medico goes digital!

## Corriere Medico diventa digitale

Scelga anche Lei, come hanno già fatto migliaia di suoi colleghi, di ricevere gratuitamente il giornale direttamente nella Sua casella di posta elettronica in formato pdf

E' semplice: basta compilare la scheda che trova nel sito [www.medweb.it](http://www.medweb.it)



Per restare al passo con i tempi si registri collegandosi al sito

[www.medweb.it/rivista\\_digitale.asp](http://www.medweb.it/rivista_digitale.asp)

oppure utilizzi il QR code

Il QR Code può essere letto da un qualsiasi SmartPhone munito di reader.

Per scaricare l'applicazione reader gratuitamente dalla rete [www.i-nigma.com](http://www.i-nigma.com) o direttamente dallo SmartPhone [www.i-nigma.mobi](http://www.i-nigma.mobi)



### I vantaggi:

- Ricevere tutti i numeri del giornale completo ogni settimana comodamente consultabili dal Suo computer e dai principali tablet che riproducono contenuti multimediali
- Ottenere sempre un'informazione completa: niente trucchi né inganni, si tratta del "vero" giornale impaginato e non di qualche notizia spot
- Essere informati con tempestività, senza disguidi né ritardi postali
- Liberarsi delle copie di carta che si accumulano in ambulatorio e vanno eliminate
- Avere la garanzia di ricevere ogni numero del giornale, anche le edizioni realizzate solo in digitale
- Ottenere una posizione privilegiata per i nuovi servizi di informazione e i nuovi servizi multimediali che stiamo preparando per i lettori